

REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E DI TRASPARENZA DELL' I.P.S.E.O.A. "Caterina de' Medici" IN ATTUAZIONE DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14.3.2013, N. 33.

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- per Ente, l'I.P.S.E.O.A."Caterina de' Medici" in Gardone Riviera e Desenzano d/G;
- per sito istituzionale, il sito web dell'Ente www.alberghierodemedici.gov.it/;
- per decreto, il decreto legislativo 14.3.2013, n. 33.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento individua gli obblighi di pubblicità e trasparenza che l'Ente è tenuto ad assolvere al fine di assicurare l'accessibilità totale delle informazioni concernenti la propria organizzazione e la propria attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 1 e 11 c. 3 del decreto.

2. Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le modalità per l'esercizio dell'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto e individua i soggetti responsabili del relativo procedimento.

Art. 3 – Obblighi di pubblicità e trasparenza

1. L'Ente pubblica tutte le informazioni e i dati inerenti l'organizzazione, l'attività e le finalità istituzionali previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza.

Art. 4 – Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. L'Ente, ha pubblicato come prescritto il *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* consultabile al seguente indirizzo:

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=22461653&sede_codice=BSIP0009

Art. 5 – Limiti alla trasparenza

1. Restano fermi i limiti alla trasparenza previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Art. 6 – Accesso civico

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto, gli interessati presentano apposita istanza, secondo modalità indicate sul sito istituzionale, al Responsabile dell'Ente che si pronuncia sulla richiesta di accesso.

2. L'Ente, entro trenta giorni, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 5 del decreto procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette, contestualmente, al richiedente ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, l'Ente indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

3. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto provvede ai sensi del comma 2 entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.